

## Edizione di lunedì 9 Marzo 2020

### VIDEO APPROFONDIMENTO

[Le principali novità della settimana dal 2 al 7 marzo 2020](#)

di Lucia Recchioni

### AGEVOLAZIONI

[Lotteria degli scontrini: prima estrazione mensile fissata al 7 agosto](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

### ENTI NON COMMERCIALI

[Rassegna di giurisprudenza sulle associazioni sportive dilettantistiche – II° parte](#)

di Guido Martinelli

### AGEVOLAZIONI

[Il credito d'imposta fiere internazionali per Pmi](#)

di Debora Reverberi

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio](#)

di Stefano Rossetti

### RASSEGNA RIVISTE

[Accertamento e riscossione: le “cattive abitudini” dell’Agenzia](#)


di Giovanni Valcarenghi

## VIDEO APPROFONDIMENTO

### ***Le principali novità della settimana dal 2 al 7 marzo 2020***

di Lucia Recchioni

#### 1. Presentazione



Le principali novità  
della settimana

**START** A red button with the word 'START' in white capital letters and a white play button icon to its right.

***dal 2 al 7 marzo 2020***

#### 2. Lotteria degli scontrini



## Lotteria degli scontrini

**START**

*Provvedimento 06.03.2020*

### 3. Proroga scadenze fiscali



## Proroga scadenze fiscali

**START**

D.L. 9/2020

### 4. Emergenza Coronavirus. Le altre previsioni del D.L. 9/2020



## Emergenza Coronavirus. Le altre previsioni del D.L. 9/2020

START



## AGEVOLAZIONI

### **Lotteria degli scontrini: prima estrazione mensile fissata al 7 agosto**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

## **LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 80217/R.U.](#) di venerdì 6 marzo, il **Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, d'intesa con il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, hanno fornito le **istruzioni** per partecipare, dal prossimo **1° luglio**, alla c.d. “**lotteria degli scontrini**”.

Per partecipare alla lotteria degli scontrini i **cittadini maggiorenni, residenti in Italia, e che agiscono fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione**, dovranno effettuare un **acquisto di almeno 1 euro**, esibendo il loro **codice lotteria**, ottenibile inserendo il proprio codice fiscale nell'area pubblica del “**portale lotteria**”.

Sarà possibile richiedere il **codice lotteria dalle ore 12 di oggi, 9 marzo**: il codice, che sarà generato anche in formato “**codice a barre**”, potrà poi essere **stampato o salvato su un dispositivo mobile**, per poi essere **mostrato all'esercente** in occasione di ciascun acquisto.

In fase di prima applicazione gli acquisti **documentati mediante fatture elettroniche** e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al **sistema Tessera Sanitaria non partecipano alla lotteria**. Allo stesso modo, sono **esclusi dalla partecipazione alla lotteria** gli acquisti per i quali il consumatore abbia richiesto all'esercente l'acquisizione del proprio **codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale**.

Per ogni **scontrino emesso verrà generato un numero di biglietti virtuali**, utili per la partecipazione all'estrazione, **per ogni euro di spesa**, con arrotondamento all'unità di euro superiore se la cifra decimale è **superiore a 49 centesimi**. In questo modo, al crescere dell'importo del corrispettivo cresceranno i numeri di biglietti disponibili, fino a un **massimo di 1.000 biglietti virtuali**.

Per una **spesa pari a 50 euro**, ad esempio, saranno generati **50 biglietti virtuali**. Per una spesa pari a 2.000 euro, i biglietti virtuali saranno, in ogni caso, pari a **1.000**.

La **prima estrazione** sarà effettuata il **7 agosto 2020**, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria **dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23:59**.

Da questa data sono previste **estrazioni mensili**, ogni **secondo giovedì del mese**, con **3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno** e una **estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro**.

A partire dal **2021**, invece, verranno attivate anche **estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno**.

I vincitori saranno **informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** oppure **via pec e sms** (se hanno comunicato tali dati nell'area riservata del **portale lotteria**).

I premi dovranno essere reclamati dai vincitori entro il termine decadenziale di **90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita**.

Con apposito [\*\*comunicato stampa\*\*](#) l'Agenzia delle entrate ha poi annunciato l'imminente emanazione di un **ulteriore provvedimento**, finalizzato a definire le regole per le **estrazioni aggiuntive** riservate a coloro che ricorrono a **strumenti di pagamento elettronico (carte di credito e bancomat)**.

Il provvedimento, attualmente al vaglio del **Garante privacy**, prevederà premi sia per gli **acquirenti** (più alti di quelli previsti per la lotteria “ordinaria”) che per gli **esercenti**.

I premi dell'**estrazione annuale**, infatti, saranno pari a **5 milioni di euro per il cittadino e 1 milione di euro per l'esercente**; saranno inoltre previste **estrazioni mensili**, con **10 premi da 100.000 euro per i cittadini e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti**.

Anche in questo caso è previsto il rinvio delle **estrazioni settimanali al 2021**. Saranno previsti **15 premi da 25.000 euro per i cittadini e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti**.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Rassegna di giurisprudenza sulle associazioni sportive dilettantistiche - II° parte**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova sottolineare che anche la CTR Emilia Romagna, con propria [decisione del 10.01.2020](#), è tornata sul tema della presunzione di spesa pubblicitaria delle **sponsorizzazioni sportive** il cui valore complessivo non supera i 200.000 euro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#).

La controversia nasceva da un accertamento operato dall'Agenzia delle entrate di Reggio Emilia che riprendeva a tassazione, tra l'altro, "l'illegittima deduzione di spese pubblicitarie ritenute indimostrate, eccessive, e comunque non utili rispetto all'attività commerciale svolta per difetto di inerzia".

Confermato in primo grado l'accertamento, per il capo di nostro interesse, il contribuente impugnava la decisione per la parte relativa alla **indeducibilità delle spese pubblicitarie**.

Ribadiva di aver provato, già in primo grado, sia i pagamenti alle società sportive, sia l'**effettivo svolgimento di tale attività di sponsorizzazione** e di promozione dell'immagine grazie al deposito di copioso **materiale fotografico**.

In merito, poi, alla utilità commerciale, l'azienda ha provato che nei consigli direttivi delle società sportive sponsorizzate sedevano alcuni dei **migliori clienti dell'azienda oggetto di accertamento**.

Il Giudicante di secondo grado, ha ritenuto che, **una volta verificati i presupposti** (ossia l'effettività della spesa e l'adempimento del contratto da parte della sportiva), l'aspetto della pretesa **antieconomicità** della sponsorizzazione appare superato **dalla disposizione normativa sopra indicata che costituisce: "una norma di favore per le associazioni sportive dilettantistiche perché consente l'integrale deducibilità delle sponsorizzazioni loro rivolte e quindi incentiva la**

***corresponsione di denaro da parte degli sponsor”.***

Ha quindi chiarito che, ai fini della applicazione della norma, non occorra una **valutazione di inerenza** in ordine alla **congruità dei costi** rispetto al volume d'affari e all'oggetto sociale, in quanto, per poter qualificare la sponsorizzazione sportiva quale spesa pubblicitaria sono **sufficienti quattro elementi**:

- a) la qualifica **sportivo-dilettantistico del soggetto sponsorizzato**;
- b) il rispetto del **limite quantitativo di euro 200.000 annui**;
- c) l'obiettivo di **promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor**;
- d) la specifica **attività promozionale** posta in essere dal soggetto sponsorizzato.

**La sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 196 del 07.05.2019**, è intervenuta, invece, su un ricorso, svolto dagli enti previdenziali **contro una sentenza di primo grado che aveva accolto un ricorso di una associazione sportiva dilettantistica** avverso un verbale di **accertamento relativo ad omissioni contributive ed assicurative in relazione ad un rilevante numero di collaboratori impiegati nei centri estivi per ragazzi** dalla stessa gestiti in convenzione con il Comune di Firenze.

Secondo la tesi degli istituti appellanti: “*tali rapporti di collaborazione dovevano essere considerati di natura subordinata e comunque non poteva trovare applicazione l'esenzione di cui all'articolo 67 primo comma lett. m) Tuir* in quanto tali lavoratori erano stati impiegati in attività di **animazione, coordinamento, custodia e sporzionamento dei pasti** e quindi non in attività sportive in modo diretto.”

Il primo Giudice aveva ritenuto che la funzione principale delle risorse umane coinvolte fosse appunto quella dell'**avviamento ad una specifica disciplina sportiva**, assumendo le **altre attività svolte carattere meramente sussidiario**.

Sulla base di tale presupposto e della circostanza che la didattica e la formazione sono da ricomprendersi nel concetto di **esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica**, secondo la sentenza appellata **non appariva rilevante “accertare la natura (subordinata o autonoma) delle collaborazioni in quanto la legge consente l'esonero senza distinzioni”**.

Di contrario avviso si dichiara invece il **Giudice di Appello**.

Sostanzialmente viene ritenuto che **l'attività svolta, nell'ambito dell'appalto con il Comune di Firenze, non sia stata quella di svolgere od organizzare competizioni, gare, manifestazioni sportive a carattere dilettantistico ma si sia trattato di animazione, intrattenimento e controllo dei ragazzi** nei centri estivi del Comune di Firenze (“*I collaboratori hanno svolto con contenuti diversi attività di animazione, di coordinamento, di custodia e di assistenza ai pasti*”).

**A tale convincimento il Collegio giungeva anche analizzando il bando di gara in cui si indicava che il centro estivo era: “*un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale*”.**

Pertanto ha ritenuto che nei centri estivi non venisse svolta principalmente attività sportiva, provato anche dal fatto che: “*non è infatti richiesto nel bando il contributo di alcun istruttore sportivo*”. Lo stesso volantino redatto per la promozione di detti centri prevede un “*servizio educativo che comprende attività di animazione, gite, pasti, trasporti e assicurazione*”.

Veniva pertanto accolto il ricorso presentato dagli enti previdenziali, con la riconversione del rapporto tra quelli per i quali si applica la disciplina del **rapporto di lavoro subordinato**, trattandosi di **collaborazione etero organizzata**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito d'imposta fiere internazionali per Pmi***

di Debora Reverberi

*Special Event*  
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ  
DEL REVISORE LEGALE**  
Scopri le sedi in programmazione >

Nell'ambito di una politica industriale che individua come principale canale di accesso agli incentivi fiscali alle imprese il credito d'imposta, la **Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga del credito in favore delle Pmi per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore e il raddoppio delle risorse finanziarie stanziate per il periodo d'imposta 2019.**

L'agevolazione è stata introdotta dall'[articolo 49 D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) per il solo periodo d'imposta in corso al 01.05.2019, data di entrata in vigore del decreto, con **l'obiettivo di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane finanziando determinate spese connesse alle fiere di settore a valenza internazionale organizzate nel territorio dello Stato o all'estero.**

Per il periodo d'imposta 2019 **la misura non è mai diventata operativa, mancando ad oggi il decreto attuativo che il Mise, di concerto col Mef, avrebbe dovuto emanare entro il 30.06.2019.**

Le **modifiche alla disciplina apportate dall'[articolo 1, comma 300, L. 160/2019](#)** (c.d. Legge di bilancio 2020) rendono oggi applicabile il bonus fiere internazionali ai seguenti periodi:

- **periodo d'imposta 2019**, fino ad esaurimento delle **risorse stanziate pari a 10 milioni di euro;**
- **periodo d'imposta 2020**, fino ad esaurimento delle **risorse stanziate pari a 5 milioni di euro.**

Restano **invariati gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo** dell'agevolazione fiscale, nonché **le modalità di determinazione del credito d'imposta.**

Per quanto concerne **l'ambito applicativo soggettivo, la misura è rivolta alle Pmi**, individuate avendo riguardo ai **criteri di dimensionamento delle imprese definiti a livello comunitario** dall'articolo 2 dell'allegato della **Raccomandazione 2003/361/CE**:

Dimensione impresa	Effettivi (U.L.A.)	Fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo
Micro impresa	Meno di 10	Non superiore a euro 2 milioni
Piccola impresa	Meno di 50	Non superiore a euro 10 milioni
Media impresa	Meno di 250	Fatturato non superiore a euro 50 milioni oppure totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni

Per quanto concerne l'ambito applicativo oggettivo si precisa che non tutti gli oneri sostenuti **nell'ambito della partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero** sono agevolabili, ma solo le seguenti spese elencate dall'[articolo 49, comma 2, D.L. 34/2019](#):

- **spese per l'affitto degli spazi espositivi;**
- **spese per l'allestimento degli spazi espositivi;**
- **spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione,** connesse alla partecipazione.

L'esatta individuazione delle tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle sopra elencate, **nonché l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore** per cui si applica il credito d'imposta, sono **demandati ad un decreto attuativo del Mise, di concerto col Mef.**

Il credito d'imposta è quantificato in misura pari al **30% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 60.000 euro**, da assegnarsi con una **procedura basata sull'ordine cronologico di presentazione** delle relative domande, le cui modalità saranno oggetto del decreto attuativo di prossima emanazione, **fino ad esaurimento risorse.**

Il credito d'imposta è riconosciuto nel **rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis**, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Il credito è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) in **unica soluzione; in caso di incapienza d'imposta** si ritiene che la quota residua di credito sia riportabile nei periodi d'imposta successivi.

**Nulla dispone la Legge circa la disapplicazione dei seguenti limiti generali di compensazione,** che ad oggi devono ritenersi valevoli per il credito d'imposta fiere internazionali:

- limite applicabile ai crediti d'imposta agevolativi di **250 mila euro**, di cui all'[articolo 1](#),

[comma 53, L. 244/2007](#);

- limite generale di compensabilità di imposte e contributi di **700 mila euro**, di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).

Il credito d'imposta **non soggiace all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** per importi superiori a 5.000 euro, in quanto **credito di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello redditi**.

Infine l'[articolo 49, comma 4, D.L. 34/2019](#) demanda al decreto attuativo interministeriale anche l'indicazione delle **procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010](#).

La Legge istitutiva prevede infatti che, **laddove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione**, totale o parziale, del credito d'imposta, **debba darne comunicazione al Mise** che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, **provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio***

di Stefano Rossetti

Master di specializzazione

### **ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La disciplina fiscale degli immobili patrimonio rappresenta **una deroga alle usuali regole a cui sono assoggettati gli immobili detenuti in regime d'impresa**. Infatti il legislatore, per tale tipologia di immobili, ha previsto un'imposizione basata sui criteri catastali in misura simile alle persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa con la conseguente **indeducibilità** di tutti i relativi componenti negativi ([articolo 90 Tuir](#)).

La generica formulazione dell'[articolo 90, comma 2, Tuir](#), limitandosi a prevedere la generale indeducibilità dei costi connessi agli immobili patrimonio, **non stabilisce regole specifiche circa il trattamento da riservare agli interessi passivi**, tanto che in passato si erano formate opinioni discordanti circa il **trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti dall'impresa a seguito di accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile patrimonio**.

A dissipare i dubbi è intervenuto il legislatore che, interpretando in maniera autentica [l'articolo 90, comma 2, Tuir](#), ha stabilito che *“tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90”* (articolo 1, comma 36, L. 244/2007)

Sul punto l'Amministrazione finanziaria con la [circolare 19/E/2009](#) ha evidenziato come:

- **“con il termine «acquisizione» il legislatore abbia inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accessi per l'«acquisto» di tali immobili (i.e. interessi sostenuti sui mutui contratti per l'«acquisto» degli immobili-patrimonio), ma anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la «costruzione» degli stessi (i.e. interessi sostenuti in dipendenza di mutui accessi per la «costruzione» degli immobili-patrimonio)”;**

- “*gli interessi passivi a servizio di finanziamenti contratti per la costruzione o per l’acquisto degli immobili di cui all’articolo 90, comma 1, del Tuir non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui al comma 2 della medesima disposizione*”;
- “*tutte le altre spese e gli altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi di cui sopra) sostenuti relativamente agli immobili-patrimonio – compresi gli interessi passivi di funzionamento – continuano ad essere indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del Tuir. Ne consegue che rimangono integralmente indeducibili ai sensi di tale ultima disposizione gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti, ad esempio, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria*”.

Sulla base di quanto sopra, dunque, gli interessi passivi di finanziamento contratti per la costruzione o per l’acquisto degli immobili patrimonio che, come si è detto, non rientrano nella previsione di cui all’[articolo 90, comma 2, Tuir](#), sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti ed alle condizioni ora previste dall’[articolo 96 Tuir](#).

Tuttavia, occorre tener presente che vi è una particolare tipologia di interessi passivi che subisce un trattamento fiscale in deroga rispetto alla regole generale: si tratta **degli interessi passivi sostenuti a seguito di mutuo accesso per l’acquisto di immobili garantiti da ipoteca e destinati alla locazione, che sono integralmente deducibili ai sensi dell’[articolo 1, comma 36, L. 244/2007](#)**.

Questa particolare tipologia di interessi non è interessata dalle limitazioni previste:

- dall’[articolo 90, comma 2, Tuir](#);
- dall’[articolo 96 Tuir](#).

La disposizione agevolativa è riservata alle **società di gestione immobiliare** ([articolo 4, comma 4, D.Lgs 147/2015](#)):

- il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito da beni immobili;
- che detengono immobili (compresi gli immobili patrimonio) destinati all’attività locativa (dovrebbero rimanere esclusi dall’ambito applicativo gli immobili merce anche se temporaneamente locati).

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, al fine di fruire dell’agevolazione è necessario che “*il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione*” ([circolare 19/E/2009](#)) e da ciò ne dovrebbe conseguire che deve sussistere un nesso diretto tra l’accensione del finanziamento e l’immobile oggetto di acquisto.

Fattispecie	Deducibilità/indeducibilità	Norma di riferimento
-------------	-----------------------------	----------------------

**Interessi passivi di funzionamento** Non deducibili

**Interessi passivi di finanziamento** Deducibili secondo le regole  
dell'articolo 96 Tuir

Articolo 90, comma 2, Tuir

Articolo 1, comma 35, L.  
244/2007

**Interessi passivi su mutui per  
l'acquisto di immobili garantiti da  
ipoteca**

## RASSEGNA RIVISTE

### **Accertamento e riscossione: le “cattive abitudini” dell’Agenzia** di Giovanni Valcarenghi

**ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**  
Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

**IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4%** anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilegio ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**ABBONATI ORA**

Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 59/2020?

Nella pratica professionale spesso ci si imbatte in comportamenti anomali dell’Amministrazione finanziaria che, ove davvero fosse perseguito l’obiettivo di instaurare un rapporto leale e improntato alla buona fede, non si dovrebbero riscontrare. Prendendo spunto da tale principio, a seguire si dettaglano 2 esperienze pratiche che attengono, la prima, al tema degli accertamenti/controlli “inutili” e, la seconda, a quello delle contestazioni errate in tema di controllo e riscossione delle imposte.

In particolare, ci riferiamo alle seguenti fattispecie:

1. la contestazione della detrazione per eco bonus nei confronti delle società immobiliari di gestione;
2. la contestazione in merito allo scomputo del credito per le imposte pagate all'estero.

[Continua a leggere...](#)

[\*\*VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>\*\*](#)

**Segue il SOMMARIO di “Accertamento e contenzioso n. 59/2020?**

#### **Accertamento**

L’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria gli elementi essenziali del reato: generalità e peculiarità in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ex D.Lgs. 74/2000 *di Gaetano Murano*

La disciplina del ravvedimento operoso Imu alla luce delle ultime novità *di Fabio Garrini*

#### **Riscossione**

Accertamento e riscossione: le “cattive abitudini” dell’Agenzia *di Giovanni Valcarenghi*

Riscossione dei tributi: le possibili difese del contribuente *di Angelo Ginex*

### **Istituti deflattivi**

Effetti dell’irregolare fatturazione nella disciplina del Gruppo Iva *di Marco Peirolo*

Accertamento integrativo: il punto normativo e giurisprudenziale *di Gianfranco Antico*

### **Contenzioso amministrativo e tributario**

Il giudizio di riassunzione. Analisi delle questioni problematiche *di Gianfranco Antico*

I fondamentali dell’architettura del PTT: efficienza e qualche dettaglio spinoso, in attesa delle finiture interpretative – Parte II *di Mara Pilla*